



TRIBUNALE DI TREVISO

Treviso, 20/10/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Trattazione scritta delle udienze civili.

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente della prima sezione civile, sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, d'intesa con gli stessi, richiamata la normativa volta a contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19, considerato l'esponentiale aumento dei contagi verificatosi nelle ultime settimane in tutto il territorio nazionale; letto l'art. 221 della legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, in parte sostitutivo dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con Legge 27/2020, che ha nuovamente previsto la trattazione cartolare e da remoto delle udienze civili fino al 31.10.2020, rilevato che l'efficacia dell'art. 221 L. 77/2020 è stata prorogata al 31/12/2020 dal D.L. 7 ottobre 2020 n. 125; ritenuto che tale normativa consente di proseguire nella celebrazione delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto con modalità "virtuale" senza la comparizione delle parti, ritenuto che la trattazione virtuale risponde alle esigenze di tutela del diritto alla salute delle persone e dell'interesse pubblico al contenimento della epidemia in uno con il diritto dei coniugi ad addivenire celermente ad una pronuncia di separazione e di divorzio e con le esigenze di tutela della famiglia, considerato che il pericolo di assembramento sia nei corridoi del Palazzo di giustizia sia nelle aule di udienza, difficilmente sarebbe contenibile con la modalità della udienza in presenza considerato il gran numero delle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto che la sezione tratta annualmente,

dato atto che l'esperienza delle udienze virtuali è stata positiva ed ha trovato la completa adesione degli avvocati;

ritenuto che, alla luce delle suddette considerazioni, la presenza delle parti alla udienza, in questa particolare fase emergenziale, non sia condizione necessaria e possa essere sostituita da una dichiarazione dalle stesse sottoscritta,

ritenuto che le modalità della udienza virtuale siano compatibili solo allorché le parti siano costituite con almeno un difensore e che le separazioni consensuali nelle quali una od entrambe le parti non siano munite di difensore dovranno essere celebrate in presenza,

DISPONE

1. E' consentita la trattazione dell'udienza civile con modalità alternative a quella in presenza, come espressamente indicate normativamente, **con proroga fino al 31.12.2020.**

2. L'udienza di separazione consensuale potrà essere trattata in modalità scritta; a tale fine, in ossequio al principio di leale collaborazione, i procuratori delle parti depositeranno telematicamente **entro cinque giorni prima della fissata udienza** una nota congiunta d'udienza, nella quale chiederanno che la separazione sia omologata alle condizioni già indicate nel ricorso ovvero (in caso di sopravvenute modifiche) indicheranno *ex novo e per intero* le nuove condizioni (purché sempre congiunte) alle quali chiedono che la separazione personale sia pronunciata dal Collegio.

Unitamente alla suddetta nota dovrà essere depositata in allegato una dichiarazione delle parti, **dalle stesse personalmente sottoscritta con firma autenticata**, nella quale esse daranno atto:

-di rinunciare alla comparizione personale all'udienza;

-che non sussistono possibilità di riconciliazione;

-nel caso in cui dall'unione dei coniugi siano nati figli minori che abbiano già compiuto gli anni dodici, presteranno l'assenso a procedere senza l'ascolto dei minori stessi.

Si precisa che il deposito della nota d'udienza terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza stessa (assumendo quest'ultima carattere figurato) e che il mancato deposito della nota scritta entro il termine stabilito equivarrà a mancata comparizione.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione **orale entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza.**

3. L'udienza di divorzio congiunto potrà essere trattata in modalità scritta, a tale fine, in ossequio al principio di leale collaborazione, i procuratori delle parti depositeranno

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

telematicamente **entro cinque giorni prima della fissata udienza** una nota congiunta d'udienza, nella quale chiederanno che sia pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni già indicate nel ricorso ovvero (in caso di sopravvenute modifiche) indicheranno *ex novo e per intero* le nuove condizioni (purché sempre congiunte) alle quali chiedono che la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio sia pronunciato dal Collegio.

Unitamente alla suddetta nota dovrà essere depositata in allegato una dichiarazione delle parti, **dalle stesse personalmente sottoscritta con firma autenticata**, nella quale daranno atto:

- di rinunciare alla comparizione personale delle stesse all'udienza;
- che non sussistono possibilità di riconciliazione;
- che non vi è stata coabitazione dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente in sede di separazione;
- nel caso in cui dall'unione dei coniugi siano nati figli minori che abbiano già compiuto gli anni dodici, presteranno l'assenso a procedere senza l'ascolto dei minori stessi;
- (se lo ritengono) di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.

Si precisa che il deposito della nota d'udienza terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza stessa (assumendo quest'ultima carattere figurato) e che il mancato deposito della nota scritta entro il termine stabilito equivarrà a mancata comparizione.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale **entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza**.

Si comunichi:

- a tutti i giudici civili, togati e onorari,
- alle Cancellerie civili,
- al PM in sede,
- all'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Il Presidente del Tribunale
dott. Antonello Fabbro



